**Alla Prefettura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Indirizzo:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Oggetto:** Osservazioni ex art. 18 legge 689/1981

**Verbale di accertamento n.:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Autorità: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Interessato:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Codice fiscale:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Contestazioni:** violazione dell’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

\*.\*.\*.\*

**1. Principio di legalità – violazione dell’art. 1 legge 689/1981**

Ai sensi dell’art. 1 legge 689/1981 nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione (cfr. Cass. civ. Sez. I, 08/08/2003, n. 11968, Cass. civ. Sez. I, 15/02/1999, n. 1242, Cass. civ. Sez. I, 25/11/1998, n. 11946). Nel caso in esame si contesta la violazione di un DPCM che, pacificamente non è una legge e che pertanto non può determinare l’irrogazione di alcuna sanzione amministrativa. Né ha alcun valore la “delega” al Presidente del Consiglio contenuta in vari decreti-legge adottati nel corso del 2020. Non è ammissibile, infatti, delegare ad un organo amministrativo l’adozione di atti normativi che individuano i comportamenti sanzionati in via amministrativa giacché si tratterebbe nella specie di un aggiramento del principio di legalità contenuto nella legge 689/1981.

**2. Sul presunto obbligo di indossare un dispositivo di ostruzione delle vie respiratorie**

**2.1. In relazione al DPCM**

Il verbale merita evidentemente di essere annullato ed è probabilmente il frutto della grande confusione della normativa emergenziale in materia di Covid-19, normativa che ha tratto in inganno anche l’accertatore, il quale ha ritenuto di irrogare una sanzione amministrativa per il mancato uso da parte del ricorrente di un dispositivo di ostruzione delle vie respiratorie (d’ora in avanti d.o.v.i.r.). N.B.: preferiamo adottare la denominazione “dispositivo di ostruzione delle vie respiratorie” poiché meglio descrive la natura dell’obbligo imposto dal dpcm e da altri provvedimenti consimili che, lungi dall’adottare misure aventi una qualsiasi valenza di protezione del naso e della bocca, hanno il solo scopo di impedire la corretta respirazione.

Come è agevole rilevare dalla stessa verbalizzazione, non è ben chiara la contestazione mossa, in considerazione della genericità delle dichiarazioni degli stessi operanti.

Il DPCM prevede:

1. È fatto obbligo di avere sempre con sé un d.o.vi.r.;
2. È obbligatorio indossarlo laddove non sia possibile garantire in modo continuativo la condizione di isolamento;
3. La condizione di isolamento è definita nella distanza tra una persona e l’altra pari ad almeno un metro.

Da queste considerazioni emerge chiaramente che gli accertatori, confusi dall’incomprensibilità delle norme, non siano riusciti a costruire una contestazione in linea con il dpcm, la cui poco commendevole perspicuità abbiamo già sottolineato.

Non viene in questione la mancata disponibilità del d.o.vi.r. che non è stata nemmeno contestata al ricorrente.

Semplicemente egli non avrebbe indossato il predetto dispositivo. L’obbligo sussiste nella situazione in cui vi sia una moltitudine di persone, tutte a distanza l’una dall’altra inferiore ad un metro. Infatti, il decreto del Presidente del Consiglio non vieta affatto di circolare senza d.o.vi.r., ma prevede l’obbligo di indossare un siffatto strumento solo nel caso in cui non si rispetti la condizione di isolamento (distanza interpersonale pari ad almeno un metro). Nel caso in esame la polizia non ha nemmeno contestato al ricorrente di trovarsi ad una distanza inferiore ad un metro né il verbale menziona alcun atto istruttorio in tal senso. Trattandosi di distanze, il minimo che si possa pretendere è che la polizia si munisca di metri manuali od elettronici al fine di constatare la violazione delle distanze che non possono essere affidate ad una mera stima distanziometrica effettuata “ad occhio” dai poliziotti.

Insomma, dal verbale non è dato comprendere a che distanza il ricorrente si trovasse da altre persone, quante persone siano entrate nel raggio proibito inferiore ad un metro, né il verbale riferisce di alcuna istruttoria amministrativa degna di questo nome.

**3. L’illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza**

Gli interventi del governo e del Presidente del Consiglio dei ministri trovano il loro presunto fondamento nella dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 e le successive proroghe dello stesso. Lo strumento in questione è stato evidentemente abusato dal governo che, peraltro, l’ha applicato al di fuori dei limiti previsti dalla normativa di protezione civile.

Anzitutto l’intervento della protezione civile è previsto dalla norma in caso di calamità naturali. Epidemia e pandemia non costituiscono ai fini legislativi calamità naturali e non ricadono nemmeno, come sembra ovvio, nell’ambito di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, bensì in quello del Ministro della Salute. In proposito la norma applicabile è l’art. 32 della Legge 833/1978 che prevede in materia sanitaria un potere di ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute. Detto potere è stato più volte esercitato in occasione di epidemie e pandemie ed è perfettamente idoneo alla gestione di ogni emergenza sanitaria del genere.

Pertanto, i poteri che il governo ha inteso abusivamente attribuire al Presidente del Consiglio esulano completamente dagli scopi e dalle attribuzioni della protezione civile ed invadono le competenze del Ministro della Salute le cui competenze sono limitate dai principi consolidati in materia di ordinanze contingibili e urgenti che impediscono di adottare siffatte ordinanze in deroga o in violazione dei diritti fondamentali costituzionali che sono, appunto, inviolabili perché non vi è alcun provvedimento, legislativo o amministrativo che possa disporne la limitazione o, come nel caso in esame, l’annullamento. Gli atti del governo, infatti, hanno evidente natura criminosa poiché integrano il reato di attentato alla costituzione, reato che invitiamo il signor Prefetto a voler segnalare alla competente Procura della Repubblica in ottemperanza al dovere di denuncia che incombe ad ogni pubblico ufficiale.

Inoltre, la dichiarazione dello stato di emergenza è stata attuata da parte del governo in aperta violazione dei presupposti di cui all’art. 24 d.lgs. 1/2018 (codice della protezione civile). Infatti, la norma in questione prevede: *“Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) [eventi calamitosi di rilievo nazionale], … il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi …”*

Nel caso in esame sono mancate sia la “valutazione speditiva”, sia il “raccordo con le Regioni e Province interessate” sia, infine, la richiesta del Presidente della regione o della provincia autonoma. Il provvedimento di dichiarazione dello stato di emergenza è stato, quindi adottato in spregio della normativa in materia e con grave abuso delle facoltà riconosciute al presidente del Consiglio dei ministri dal d.lgs. 1/2018. Infatti, la dichiarazione dello stato di emergenza in caso di calamità naturali, anche per le ipotesi di disgrazie di rilevanza nazionale, deve necessariamente provenire dalle amministrazioni locali che, per il loro contatto con il territorio, sono le uniche a poter giudicare della effettiva necessità di un intervento del sistema della protezione civile. Al contrario, il governo ha agito in modo esattamente opposto a quanto voluto dalla disciplina del d.lgs. 1/2018 imponendo l’emergenza dall’alto con un provvedimento quadro assunto prima ed a prescindere dalla verificazione di qualsiasi situazione di allarme. Occorre ricordare, infatti, che la dichiarazione dello stato di emergenza risale al 31 gennaio 2020 quando il governo aveva dichiarato che non vi era alcun rischio di contagio e che comunque la Repubblica Italiana era perfettamente preparata per fare fronte a qualsiasi evento epidemico o pandemico. Il provvedimento del 31.01.2020 e le sue successive proroghe si appalesa, pertanto, per ciò che è, ossia un atto eversivo della legalità costituzionale utilizzato allo scopo di realizzare un colpo di stato per il quale i responsabili, ossia l’intero governo italiano dovranno essere processati per i gravi reati commessi.

**4. Incostituzionalità delle norme invocate**

Ciò detto, al Signor Prefetto in epigrafe probabilmente non sfuggono i gravi dubbi di costituzionalità che aduggiano i dpcm con i quali il Presidente del Consiglio si è voluto elevare a legislatore monocratico.

In disparte la natura criminosa dell’attività del Presidente del Consiglio, soprattutto dal punto di vista dell’attentato alla Costituzione (art. 283 c.p.) che il Prefetto in quanto pubblico ufficiale ha il dovere di denunziare alla competente Procura della Repubblica, lo specifico aspetto che qui ci interessa, ossia l’obbligo di indossare un d.o.vi.r. viola in modo evidente l’art. 13 della Costituzione e, per l’effetto, il diritto fondamentale della libertà personale le cui limitazioni sono ammesse solo in forma individuale e con la doppia garanzia della riserva di legge e dell’intervento del magistrato. Infatti, l’art. 13 Cost. prevede: *“La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale* ***né qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dall’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge****.”*

Evidentemente un impedimento alla facoltà di respirare (!) è un attacco grave e inusitato alla libertà personale che nessuna considerazione medica può giustificare. Ed invero, il Presidente del consiglio ha ritenuto di agire in applicazione dell’art. 32 della legge 833/78 il quale istituisce il potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità, ma l’imposizione dell’uso all’aperto delle mascherine chirurgiche non può rientrare nel concetto di ordinanza contingibile e urgente. Infatti, come stabilito dalle due decisioni fondamentali della Consulta in tema di ordinanze contingibili e urgenti (C. cost. sent. n. 8 del 20 luglio 1956 e C. Cost. sent. n. 26 del 27 maggio 1961) siffatto potere non può estendersi alle materie tutelate dalla riserva di legge costituzionale in quanto incidenti sui diritti fondamentali: *“nei casi in cui la Costituzione stabilisce che la legge provveda direttamente a disciplinare una determinata materia (per esempio, art. 13, terzo comma), non può concepirsi che nella materia stessa l’art. 2* [del TULPS nel testo allora vigente] *permetta la emanazione di atti amministrativi che dispongano in difformità alla legge prevista dalla Costituzione.”*

Pertanto, il presunto potere di ordinanza contingibile e urgente è stato esercitato in modo illegittimo e illegale. Il motivo addotto per costringere chiunque a portare il d.o.vi.r. anche all’aperto sarebbe l’aumento dei “casi”. I “casi” sono le persone sane, sottoposte a test per il Coronavirus che risultino positive pur senza alcun sintomo. I provvedimenti del Presidente del Consiglio non indicano alcuna ragione scientifica o istruttoria amministrativa per l’adozione di una misura del genere, limitandosi a rinviare al verbale n. 133 del Comitato Tecnico-Scientifico che allo stato è coperto dal segreto e non accessibile al pubblico. Poiché il verbale in questione costituisce la motivazione del provvedimento contestato (dpcm del 3.12.2020) si formula con il presente atto formale istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo chiedendo al Prefetto, nella sua qualità di rappresentante territoriale del governo, l’accesso e l’estrazione di copia del verbale medesimo.

In attesa di conoscere il parere degli scienziati governativi le cui opinioni sono coperte dal segreto occorre sottolineare che non vi è alcuna spiegazione scientifica in merito all’utilità ed all’efficacia dei d.o.vi.r. al fine di impedire o rallentare la diffusione del virus.

L’obbligo di uso generalizzato del d.o.vi.r. è stato introdotto mediante la modificazione del decreto-legge n. 19 del 25.03.2020 ad opera del decreto-legge n. 125 del 7.10.2020 che introduce all’art. 1 del predetto d.l. 19/2020 la lettera hh-bis).L’introduzione dell’obbligo in parola è rimessa, dunque, non al legislatore, ma ad un atto amministrativo emanato da un organo monocratico e cioè il Presidente del Consiglio dei Ministri. L’obbligo di indossare un d.o.vi.r. è sanzionato molto severamente con l’utilizzazione delle sanzioni amministrative di cui al decreto-legge 19/2020 stabilite nell’importo da Euro 400,00 a Euro 1.000,00, importi molto elevati, in grado di impensierire seriamente qualsiasi famiglia di lavoratori, specie nell’attuale situazione di crisi economica indotta dai provvedimenti del governo. Pertanto, l’operare congiunto dell’obbligo introdotto dal dpcm e delle sanzioni amministrative costituisce la minaccia di un male ingiusto sostenuta dall’apparato poliziesco a disposizione dello Stato. L’obbligo dei d.o.vi.r. viene, inoltre, sistematicamente perseguito attraverso la creazione di un clima di terrore. Lo scopo evidente è quello di convincere la popolazione dell’esistenza di un rischio gravissimo, che dati alla mano non sussiste, al fine di indurre tutti ad azioni inutili e dannose con il solo proposito del calcolo politico e della istituzione di figure carismatiche il cui intento è quello di presentarsi, senza alcuna giustificazione, come salvatori della salute pubblica.

La giustificazione “scientifica” per l’imposizione di una grave limitazione della libertà personale nonché per il divieto di circolare in pubblico mostrando il proprio viso, cioè la propria identità di persona, deriverebbe da un lato dalla presunta esistenza di studi che dimostrerebbero l’utilità dei d.o.vi.r. al fine di impedire o limitare la trasmissione di virus respiratori per via aerea, dall’altro dall’aumento di quelli che ora vengono definiti “casi”, cioè la raccolta a fini statistici di tutti coloro che risultino positivi al test del tampone naso-faringeo PCR, indipendentemente dal fatto che presentino o no dei sintomi influenzali.

In disparte la questione assorbente che considerazioni scientifiche non possono valere per annullare o sospendere il diritto di libertà personale, entrambe le giustificazioni sono fallaci.

Secondo due studi (liberamente consultabili su https://corona-ausschuss.de/dokumente/), uno del Dr. Denis G. Rancourt e l’altro della Prof. Ines Kappstein, medico primario ospedaliero e docente di immunologia, igiene e virologia, i d.o.vi.r. sono inefficaci per mere ragioni dimensionali delle goccioline di vapore acqueo disperse con la respirazione e la conversazione. Dette goccioline hanno una dimensione tale da consentirne il passaggio attraverso il d.o.vi.r. e comunque dai lati aperti dello stesso con la conclusione della totale inutilità delle mascherine sia per proteggere chi li usa sia per tutelare le altre persone. Come efficacemente detto da un illustre studioso, il Dott. Stefano Montanari, l’uso di una mascherina (d.o.vi.r.) per impedire il contagio di un virus è come pretendere di difendersi dalle zanzare con un cancello.

L’imposizione del d.o.vi.r. viola altresì l’art. 32 Cost. e l’art. 1 della legge 219/2017. Infatti, il d.o.vi.r. è un presidio medico o un trattamento sanitario che non può essere somministrato o prescritto dal Presidente del Consiglio, elevatosi da avvocato del popolo italiano anche a dottore del popolo italiano. La valutazione dell’utilità, delle indicazioni terapeutiche, dei rischi e dei benefici connessi con l’uso del dispositivo di ostruzione delle vie respiratorie devono provenire da un medico che informi esattamente il paziente nell’ambito di una scelta terapeutica condivisa.

Scelte terapeutiche assunte per decreto del Presidente del Consiglio sono una violazione di tutte le norme in materia di libertà di cura e di libertà di scelta dei trattamenti sanitari.

Inoltre, tentare di costringere qualcuno, con la minaccia delle armi e di sanzioni amministrative molto onerose, ad indossare un dispositivo di ostruzione delle vie respiratorie è, inoltre, un reato grave. La norma applicabile al caso di specie è l’art. 610 c.p. che punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque con violenza o minaccia costringa altri a fare, tollerare od omettere qualcosa. Nel caso di specie vi è anche l’aggravante dell’art. 339 c.p. poiché il delitto è compiuto in luogo pubblico e con la minaccia delle armi. Anche per tale ragione il verbale in questione costituisce un atto inaccettabile e molto grave e si chiede al Prefetto di voler denunciare il suo autore alla competente Procura della Repubblica.

Le evidenti mende di incostituzionalità ed i dubbi di liceità penale dovrebbero apparire evidenti anche al Prefetto in epigrafe al quale per i motivi sopra esposti si richiede di disporre l’archiviazione del procedimento sanzionatorio.

\*.\*.\*.\*

Chiediamo, quindi, disporsi l’archiviazione della sanzione.

Si allega la seguente documentazione:

1. Documento di identità del ricorrente
2. Copia del verbale

Luogo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Firma leggibile \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**